ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 98/2026

PORTO DI ORTONA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL "CAVALCAVIA SARACENI" SULLA FERROVIA ADRIATICA KM 2+209 (C.U.P.: C71B240001010001 – C.I.G.: B6BA61795D)

IL PRESIDENTE,

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n.142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato a questa Autorità in data 30 Giugno 2026 ed acquisito al protocollo dello stesso Ente con n.12430 del 01/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo di questa Autorità con n. 20290 in data 12/11/2026, con la quale si preannuncia l'esecuzione nel porto di Ortona, per conto della Regione Abruzzo (Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-DPE Servizio Infrastrutture – DPE018 Ufficio Porti, Aeroporti, Poli Logistici), di lavori finalizzati alla messa in sicurezza del cavalcavia "Saraceni" sulla ferrovia Adriatica al Km 2+209;

PRESO ATTO che tali lavori risultano legittimati all'esito della Conferenza di servizi decisoria all'uopo indetta dalla Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 – comma 2 della Legge n. 241/1990 ss. mm. ii., come da relativo Verbale conclusivo assunto al protocollo di questo Ente con n. 19969 in data 06/11/2026;

VISTO il parere di nulla osta con prescrizioni da questo Ente espresso, nell'ambito della summenzionata Conferenza di servizi, con nota prot. 14938 in data 05/08/2026;

POSTO che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, richiederà l'occupazione di spazi demaniali marittimi nell'area portuale di Ortona normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria, comportando modifiche temporanee all'ordinaria organizzazione del transito veicolare e pedonale nonché alla sosta dei veicoli;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa tra l'esecuzione dei lavori in questione e la circolazione viaria a cui sono normalmente adibiti gli spazi dagli stessi lavori interessati;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ortona, per conto della Regione Abruzzo (Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-DPE Servizio Infrastrutture – DPE018 Ufficio Porti, Aeroporti, Poli Logistici), verranno prossimamente

eseguiti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del cavalcavia "Saraceni" sulla ferrovia Adriatica al Km 2+209;

- tali lavori verranno svolti dall'appaltatrice impresa "Colanzi s.r.l." avente sede a Casoli (Ch) in zona industriale Casoli Ovest s.n. (cod. fiscale e p.ta I.V.A. 02083060695);
- tali lavori comporteranno l'occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti alla pubblica circolazione viaria in prossimità del viadotto "Saraceni", comportando modifiche temporanee all'ordinaria organizzazione del locale transito veicolare e pedonale nonché alla sosta dei veicoli come rappresentato nell'immagine planimetrica posta in allegato a corredo del presente provvedimento;
- tali lavori troveranno compimento entro la data del 07/03/2027;

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

Art. 1

Con riferimento ai lavori in argomento, per tutta la durata degli stessi, è stabilita la circolazione viaria nella zona portuale di Ortona all'uopo interessata secondo quanto rappresentato nell'immagine planimetrica allegata a corredo del presente provvedimento.

Art. 2

Gli spazi demaniali marittimi direttamente interessati dai lavori di cui nelle premesse riportato, per tutta la durata dei lavori medesimi, sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Art. 3

In relazione alle disposizioni di cui al precedente Art. 1, gli spazi demaniali marittimi direttamente occupato per i lavori in argomento, per tutto il periodo di durata degli stessi lavori, resteranno nella totale custodia del soggetto appaltatore.

A tal proposito, è stabilito quanto segue:

- detti spazi demaniali, nel tempo di effettiva esecuzione dei lavori in argomento, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale e le attività portuali limitrofe, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie;

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

- in ogni caso, i lavori dovranno essere organizzati senza determinare mai interruzioni o disagi significativi o pregiudizi verso la locale circolazione viaria sia pedonale che veicolare; a tal proposito, per i tempi strettamente necessari, sono ammessi restringimenti di carreggiate o circolazioni del pubblico traffico a sensi unici alternati, purché – a cure del competente soggetto appaltatore – siano messi in atto tutti gli apprestamenti e le misure precauzionali necessarie a garantire la sicurezza dello stesso traffico e della pubblica incolumità ivi inclusi l'assistenza da parte di movieri idoneamente formati e/o installazioni semaforiche regolamentari;
- nelle ore di sospensione dei lavori in argomento, ovvero nelle pause temporali di fermo cantiere (es. orari notturni e festivi), a cure ed oneri del soggetto appaltatore, gli spazi al momento occupati per i lavori medesimi dovranno comunque essere mantenuti nelle condizioni dovute per la sicurezza della locale circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché per la pubblica incolumità, ciò adottando allo scopo ogni necessario apprestamento provvisionale (es. segnaletica, delimitazioni, etc.) dovuto in base al vigente Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4

In relazione alle previsioni di cui ai precedenti articoli, resta inoltre obbligo quanto segue per il soggetto appaltatore dei lavori in argomento:

- l'attuazione di ogni misura di prevenzione e protezione necessaria affinché, in dipendenza dei lavori in argomento, non abbiano mai a verificarsi pregiudizi o significativi disagi verso la circolazione viaria pedonale e le attività portuali limitrofe, nonché – in generale – verso la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività di propria competenza e la locale circolazione veicolare negli spazi limitrofi;

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori operanti per proprio conto a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 2 ore dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità:
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la cantierizzazione dei lavori in argomento oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- l'esecuzione dei lavori nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa di qualsiasi ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia ambientale nonché a quelle in materie di edilizia e costruzioni;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

Con riferimento ai lavori in argomento, è fatto salvo ogni obbligo già da questo Ente prescritto nei confronti della stazione appaltante Regione Abruzzo con nota prot. 14938 in data 05/08/2026 in seno alla Conferenza di servizi decisoria nelle premesse citata.

Art. 6

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

Art. 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Maria Letizia Vecchiotti)

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Fabrizio Marilli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Mirco Carloni)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020793/2026 del 23/11/2026
Firmatario: MARIA LETIZIA VECCHIOTTI, Fabrizio MARILLI, Mirco Carloni

